



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 129/14/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS

(PROC. N. 82/DDA/EL – portalzuca.net)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 novembre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche Decreto;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del Decreto, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO, altresì, l'art. 17 del Decreto, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”*;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/202, pervenuta in data 14 novembre 2014 (prot. n. DDA/0001675), e integrata con nota pervenuta in data 18 novembre 2014 (prot. n. DDA/0001689) è stata segnalata dalla società The Fool S.r.l in qualità di soggetto legittimato, giusta delega di Reti Televisive Italiane Spa, detentore dei diritti di sfruttamento dei diritti audiovisivi in ambito nazionale delle partite dell'intero campionato di calcio di Serie A di 12 squadre, la messa a disposizione, sul sito internet <http://portalzuca.net>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere digitali consistenti nella trasmissione degli incontri del campionato di calcio di serie A nel corso di tutte le giornate finora disputate. Il soggetto istante ha documentato che attraverso i seguenti URL sono rese disponibili in via sistematica le partite disputate nelle diverse giornate della competizione, come si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (2^a giornata) 14/09/2014 SAMPDORIA-TORINO
<http://portalzuca.net/roja/canal21.html>
- (2^a giornata) 14/09/2014 SAMPDORIA-TORINO
<http://portalzuca.net/roja/canal23.html>
- (2^a giornata) 14/09/2014 NAPOLI-CHIEVO
<http://portalzuca.net/roja/canal23.html>
- (2^a giornata) 14/09/2014 INTER-SASSUOLO
<http://portalzuca.net/roja/canal21.html>
- (2^a giornata) 14/09/2014 PARMA-MILAN
<http://portalzuca.net/roja/canal23.html>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- (2^a giornata) 15/09/2014 VERONA-PALERMO
<http://portalzuca.net/roja/canal23.html>
- (3^a giornata) 20/09/2014 MILAN-JUVENTUS
<http://portalzuca.net/roja/canal23.html>
- (3^a giornata) 21/09/2014 ROMA-CAGLIARI
<http://portalzuca.net/roja/canal24.html>
- (3^a giornata) 21/09/2014 ROMA-CAGLIARI
<http://portalzuca.net/roja/canal23.html>
- (3^a giornata) 21/09/2014 UDINESE-NAPOLI
<http://portalzuca.net/roja/canal23.html>
- (3^a giornata) 21/09/2014 UDINESE-NAPOLI
<http://portalzuca.net/roja/canal24.html>
- (3^a giornata) 21/09/2014 PALERMO-INTER
<http://portalzuca.net/roja/canal24.html>
- (3^a giornata) 21/09/2014 PALERMO-INTER
<http://portalzuca.net/roja/canal23.html>
- (4^a giornata) 23/09/2014 EMPOLI-MILAN
<http://portalzuca.net/roja/canal23.html>
- (4^a giornata) 23/09/2014 EMPOLI-MILAN
<http://portalzuca.net/roja/canal24.html>
- (4^a giornata) 24/09/2014 DIRETTA PREMIUM
<http://portalzuca.net/roja/canal24.html>
- (4^a giornata) 24/09/2014 JUVENTUS-CESENA
<http://portalzuca.net/roja/canal23.html>
- (4^a giornata) 25/09/2014 LAZIO-UDINESE
<http://portalzuca.net/roja/canal24.html>
- (4^a giornata) 25/09/2014 LAZIO-UDINESE
<http://portalzuca.net/roja/canal23.html>
- (5^a giornata) 27/09/2014 ROMA-HELLAS VERONA
<http://portalzuca.net/roja/canal23.html>
- (5^a giornata) 27/09/2014 ATALANTA-JUVENTUS
<http://portalzuca.net/roja/canal23.html>
- (5^a giornata) 28/09/2014 CESENA-MILAN
<http://portalzuca.net/roja/canal23.html>
- (5^a giornata) 28/09/2014 DIRETTA PREMIUM
<http://portalzuca.net/roja/canal24.html>
- (5^a giornata) 28/09/2014 GENOA-SAMPDORIA
<http://portalzuca.net/roja/canal23.html>
- (5^a giornata) 28/09/2014 GENOA-SAMPDORIA
<http://portalzuca.net/canalroja/canal23.html>
- (6^a giornata) 04/10/2014 HELLAS VERONACAGLIARI
<http://portalzuca.net/roja/canal23.html>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- (6^a giornata) 04/10/2014 HELLAS VERONACAGLIARI
<http://portalzuca.net/roja/canal24.html>
- (6^a giornata) 04/10/2014 MILAN-CHIEVO VERONA
<http://portalzuca.net/roja/canal23.html>
- (6^a giornata) 04/10/2014 MILAN-CHIEVO VERONA
<http://portalzuca.net/roja/canal24.html>
- (6^a giornata) 05/10/2014 EMPOLI-PALERMO
<http://portalzuca.net/roja/canal24.html>
- (11^a giornata) 8-11-14 SAMPDORIA-MILAN
<http://portalzuca.net/roja/canal21.html>
- (11^a giornata) 8-11-14 SAMPDORIA-MILAN
<http://portalzuca.net/roja/canal23.html>
- (11^a giornata) 9-11-14 CAGLIARI-GENOA
<http://portalzuca.net/roja/canal23.html>
- (11^a giornata) 9-11-14 JUVENTUS-PARMA
<http://portalzuca.net/roja/canal21.html>
- (11^a giornata) 9-11-14 JUVENTUS-PARMA
<http://portalzuca.net/roja/canal24.html>
- (11^a giornata) 9-11-14 JUVENTUS-PARMA
<http://portalzuca.net/roja/canal23.html>
- (11^a giornata) 9-11-14 FIORENTINA-NAPOLI
<http://portalzuca.net/roja/canal23.html>
- (11^a giornata) 9-11-14 FIORENTINA-NAPOLI
<http://portalzuca.net/roja/canal24.html>
- (11^a giornata) 9-11-14 INTER-HELLAS VERONA
<http://portalzuca.net/roja/canal24.html>
- (11^a giornata) 9-11-14 INTER-HELLAS VERONA
<http://portalzuca.net/roja/canal21.html>

2. L'istanza ha evidenziato che alle pagine internet sopra indicate viene messa a disposizione la produzione audiovisiva del campionato di calcio di serie A, in presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16, 78-ter e 78-quater, della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte sul medesimo sito risultava l'effettiva presenza delle produzioni audiovisive in ciascuna delle giornate della competizione, di cui il soggetto istante dichiara di essere titolare, e dunque diffuse in presunta violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi hanno indotto a ritenere che i fatti stessi potessero configurare un'ipotesi di violazione grave, in ragione della continuità della condotta nell'arco di tutte le giornate del campionato, della sistematicità della violazione e del significativo valore dei diritti della produzione audiovisiva del campionato interessata dalla condotta;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. Dalle verifiche effettuate sul sito oggetto di istanza risultava altresì quanto segue: il gestore del sito internet <http://portalzuca.net> non appare chiaramente identificabile, mentre il nome a dominio del sito medesimo risulta registrato dalla società Name.com Inc., indirizzo Copyright Agent, 2500 East Second Avenue Second floor Denver, Colorado 80206 Stati Uniti d'America, telefono +1 1720310184, e-mail abuse@name.com per conto del sig. Marco Antonio, indirizzo Av dos 2 , n. 15, Lisbona, Portogallo, telefono +351.963868331, e-mail murilo_fl@hotmail.com; i server risultano localizzati in Svezia, pertanto ubicati fuori dal territorio italiano e i servizi di *hosting* forniti dalla società Portlane Networks AB, Smedjegatan 613154 Nacka, Svezia, tel +46 (0) 841200700, e-mail support@portlane.com e circa il 21% dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano;

4. Con comunicazione dell'18 novembre 2014 (prot. n. DDA/0001690), la Direzione servizi media ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 82/DDA/EL relativo all'istanza DDA/202, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16 , 78-ter e 78-quater, della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del Regolamento, in ragione della gravità della violazione segnalata e del suo carattere massivo ;

5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito portalzuca.net oggetto dell'istanza, in pari data, 18 novembre 2014, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del Decreto, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con colui che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* del sito portalzuca.net e con la società cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 17 novembre 2014, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del Decreto né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

7. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria risulta che il sito oggetto dell'istanza ospita una significativa quantità di opere digitali accessibili tramite *streaming*, di cui il soggetto istante dichiara di essere titolare;

8. Dai riscontri effettuati, è emerso che il sito in questione aveva già predisposto i *link* a cui sarebbero state rese accessibili le partite dei giorni successivi, e risulta confermata



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

la messa a disposizione sistematica delle partite del campionato di calcio di serie A. Emerge altresì che la condotta riveste carattere unitario, investendo una pluralità di partite, tutte rientranti nella produzione audiovisiva relativa al Campionato di calcio di serie A, i cui diritti sono stati acquisiti dal soggetto istante, ciò configurando una fattispecie di violazione grave degli artt. 1, comma 1, 12, 13, 16, 78-ter e 78-quater; si tratta di una violazione di carattere unitario, che si rinnova ad ogni giornata della competizione, avente ad oggetto la produzione audiovisiva dell'intero campionato, su cui il soggetto istante ha dichiarato di detenere i diritti.

9. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul sito *portalzuca.net*, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

10. Si rileva, inoltre, che il sito in questione, nel corso nella dodicesima giornata di campionato, la prima giornata successiva rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento, ha continuato a porre in essere la violazione dei diritti del soggetto istante, trasmettendo sistematicamente le partite del campionato di calcio di serie A;

11. L'art. 8, comma 2, del Regolamento stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e), del Regolamento, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

12. L'art. 8, comma 4, del Regolamento prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del Decreto di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina internet, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito internet *portalzuca.net*, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito portalzuca.net, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta adeguandosi alla lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, lett. b), e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, lett. 1), e 135, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

AVVISO

L'accesso al presente sito è stato disabilitato in esecuzione di un provvedimento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del regolamento in materia di tutela del diritto d'autore online approvato con delibera n. 680/13/CONS.

Per maggiori informazioni visiti il sito www.agcom.it



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Allegato A

0000008_2014.11.28

www.cineblog-01.net
www.torrentdownloads.me
www.torrentz.pro
www.limetorrents.com
www.torrentdownload.ws
torrentroom.com
www.torrentroom.com
torrent.cd
www.torrent.cd
torrentvia.com
www.torrentvia.com
yourbittorrent.com
movie2k.tv
movie4k.to
btdigg.org
torrentzap.com
demonoid.ph
puntostreaming.com
tantostreaming.com
mp3limone.net
psychocydd.co.uk
mp3limon.info
mp3lemon.ws
putlocker.is
watchseries.ag
mp3lemon.net
portalzuca.net
itsat.info